



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14/2014 del 09/12/2014

Protocollo N. 0019335/2014

**Ordinanza di ISTITUZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA ZEMINIANELLA NEL TRATTO TRA VIA SALGARI E VIA ROSSINI. ADOZIONE ORDINANZA N. 35/2014 DEL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD).**

## IL SINDACO

- Rilevato che nel territorio comunale per le strade che si trovano a confine con altri comuni, come da usanza o da accordi specifici, la manutenzione viene svolta da uno dei due comuni interessati;
- Rilevato che la via Zeminianella nel tratto compreso tra via Cavin del Dò e via Salgari, la manutenzione risulta di competenza del Comune di Villanova di Camposampiero;
- Constatato che nel tratto compreso tra la via Rossini e via Salgari, non risultando presenti accessi ad abitazioni, spesso vengono scaricati da ignoti dei rifiuti di vario genere, con conseguenti costi a carico delle Amministrazioni competenti, tenute per legge ad effettuare la raccolta e lo smaltimento;
- Vista e riscontrata l'ordinanza n. 35 del 18.11.2014 del Comune di Villanova di Camposampiero, di "Regolamentazione della circolazione in via Zeminianella, tratto compreso tra via Stroppari (nostra Salgari) e via Rossini (strada in Comune di Villanova) - sperimentazione;
- Ritenuto necessario per quanto sopra evidenziato, come da accordi intercorsi, di provvedere, per nostra competenza, ad istituire in via sperimentale per mesi sei la pista ciclo-pedonale in via Zeminianella nel tratto tra la via Rossini e la via Salgari (Stroppari), adottando, inoltre, l'ordinanza n. 35/2014 del Comune di Villanova, stabilendo che, qualora nei termini di sperimentazione, non pervengano eventuali osservazioni motivate da parte degli interessati, la presente ordinanza s'intende definitivamente valida ;
- Sentito il parere del Dirigente Settore Tecnico;
- Sentito il parere del Comandante della Polizia Locale;
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Visto il vigente Statuto Comunale, nonché il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi;

## ORDINA

per le motivazioni sopra espresse, di istituire:

- 1) La pista ciclo-pedonale in via Zeminianella, nel tratto tra la via Rossini e la via Salgari (Stroppari), in via sperimentale per mesi sei, con transito consentito, inoltre, ai mezzi agricoli e veicoli vari diretti alla coltivazione/proprietà dei terreni ricadenti nel tratto interessato, nonché alle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso;
- 2) Di adottare l'ordinanza n. 35 del 18.11.2014 del Comune di Villanova di Camposampiero, per la via Zeminianella, nel tratto sopra citato, per quanto di competenza;
- 3) Di incaricare, come da accordi intercorsi, il Comune di Villanova alla installazione della segnaletica e di quanto altro necessario per l'attuazione della presente ordinanza;
- 4) Di stabilire che, qualora nei termini di sperimentazione, non pervengano eventuali osservazioni motivate da parte degli interessati, la presente ordinanza s'intende definitivamente valida;
- 5) di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale per la fornitura al Comune di Villanova di Camp.ro dei prescritti segnali stradali, previsti dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada con successive modifiche ed integrazioni) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);

P.zza XXV Aprile, 1 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)  
Tel. 041.486788 - Fax 041.487379 - P.Iva 00625620273  
www.comune-santamariadisala.it - e-mail: [info@comune-santamariadisala.it](mailto:info@comune-santamariadisala.it)  
PEC: [santamariadisala@cert.legalmail.it](mailto:santamariadisala@cert.legalmail.it)



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

- 6) di stabilire che la presente ordinanza decorrerà a far data dalla presenza in loco della segnaletica verticale, da installare a cura del Comune di Villanova di Camp. ro;
- 7) di trasmettere la presente ordinanza al Comune di Villanova di Camposampiero (PD), e-mail: [lavori.pubblici@comune.villanova.pd.it](mailto:lavori.pubblici@comune.villanova.pd.it), per l'attuazione della stessa e per quanto necessario;
- 8) di trasmettere la presente al Comando dei Carabinieri di Mestre Fax 041.2391080, Comando VV.FF. di Mestre Fax 041.5020129, Polizia Stradale di Mestre-Venezia Fax 041.2692313, ASL 13 di Mirano Fax 041.5795129 e Stazione dei Carabinieri di Mirano Fax 041.5725545;
- 9) di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio per giorni 30;
- 10) dà mandato a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

E' altresì ammessa la possibilità di proporre ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37/3° comma del D.Lgs 30/04/1992, n° 285, con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Nei confronti della presente ordinanza gli interessati potranno presentare eventuali istanze di autotutela.

Copia della presente ordinanza, viene trasmessa inoltre, al Comando della Polizia Locale FAX 041.486408 .

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO



Nicola Fragomeni  
*Nicola Fragomeni*